



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
IL GIUDICE DESIGNATO

NEL RICORSO PER CONCORDATO MINORE ISCRITTO AL NR. 15-1/2023 DEL
R.G. PU HA EMESSO IL SEGUENTE

DECRETO per art. 80.5 CCI

R.G. 15-1/2023 RPU

Il dr. [REDACTED] ha depositato in data 9.2.2023 un ricorso per ammissione ed omologa di concordato minore riferendo quanto segue:

L'esponente è un lavoratore autonomo che svolge la propria attività nel settore della consulenza legata a progetti finanziati a valere sui fondi comunitari.

La consistenza del debito accumulato è pari ad euro 855.869,57 euro. *Principale creditore è l'Erario per le imposte non versate riconducibili all'attività professionale del [REDACTED] munito di partita Iva, ma non iscritto alla Camera di Commercio, maturato negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.*

Le cause di tale indebitamento sono da ritrovare nel procedimento penale avviato nel 2009 dalla Procura della Repubblica di Genova per pretesi illeciti relativi a fondi europei gestiti dalla Regione Liguria.

Il processo penale a carico del [REDACTED] per il reato di false fatturazioni si è concluso con sentenza n. 911 del 15.2.2015 con l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Tuttavia, l'indagine ha comportato diverse verifiche fiscali che si sono concluse con l'emanazione di diversi avvisi di accertamento per il recupero di imposte sui redditi e Iva.

A tali accertamenti è riconducibile il debito attuale verso l'amministrazione finanziaria.

Anche a causa della gogna mediatica a cui è stato sottoposto, il [REDACTED] ha riscontrato notevoli difficoltà nella prosecuzione della propria attività lavorativa e ciò ha comportato una difficoltà nel generare entrate sufficienti a soddisfare il credito dell'Agenzia delle Entrate.

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi, risulta che negli ultimi tre anni il reddito medio prodotto è di euro 29.554,00.



L'esponente non risulta essere proprietario di beni immobili e di beni mobili registrati, è titolare del conto corrente n 6528180 presso [REDACTED] [REDACTED] con un saldo di euro 9.468,69 al 30.9.22.

Inoltre, è creditore nei confronti di fondi previdenziali: [REDACTED] in forza di contratto riconducibile a previdenza complementare, alla data del 31.12.21 per euro 35.128,19 (al lordo di imposte e ritenute di legge).

Al raggiungimento dell'età pensionabile, il [REDACTED] può proseguire la partecipazione alla forma pensionistica, richiederne l'erogazione o trasferire il credito presso altra forma pensionistica complementare.

Questo credito è impignorabile e non è messo a disposizione dell'attivo.

[REDACTED] [REDACTED] in forza di contratto riconducibile a previdenza complementare, alla data del 20.12.21 per euro 62.214,99 (al lordo di imposte e ritenute di legge).

A partire dalla data di scadenza del contratto (20.12.22), il ricorrente può richiederne la liquidazione sottoforma di rendita vitalizia, sotto forma di capitale nel limite del 50% ed il restante in rendita.

Il 50% della prestazione contrattuale viene messo a disposizione della procedura.

*L'importo necessario per i bisogni del ricorrente e della famiglia ammonta ad euro 17.520,00, che detratti dal reddito medio annuo di 29.554,00, lascia a disposizione della procedura una quota pari ad euro **12.034,00 annui**.*

*Ciò posto, ai fini dell'omologa concordataria, viene messo a disposizione della procedura l'intero importo in capitale derivante della liquidazione del fondo [REDACTED] [REDACTED] per un importo netto di euro **26.907,08**,*

*Il 50% del saldo del conto corrente, circa **5.000,00 euro**,*

*Con **finanza esterna** della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] ex coniuge, si mette a disposizione un importo non superiore ad euro 70.000,00 e pari alla differenza tra il complessivo importo di euro 100.000,00 e quanto verrà incassato dalla liquidazione del 50% della giacenza sul conto corrente e dalla liquidazione dell'importo in capitale del fondo pensione [REDACTED] [REDACTED]*

L'incasso del fondo pensione e della finanza esterna avverrà entro 120 giorni dall'omologa del piano.

*Nel complesso l'attivo della proposta di concordato minore ammonta così ad euro **100.000,00**, tale liquidità verrà utilizzata per coprire le spese di procedura (circa 1.000 euro) e per il pagamento del Gestore della Crisi (12.960,30 euro), Advisor (17.592,00 euro), i rimanenti **68.446,30 euro** saranno destinati all'Agenzia delle Entrate.*

Tenuto conto di tale prospettazione iniziale del ricorrente, che ha trovato convalida nella relazione illustrativa depositata dal gestore della crisi dr. Marco GRASSO, designato dall' O.C.C. di ODCEC, e delle acquisizioni deduttive e documentali intervenute in sede di ammissione e poi del giudizio di



omologazione, valgono le seguenti considerazioni e rilievi giudiziali in punto di omologabilità della proposta concordataria.

Dalle relazioni introduttive dell'OCC si apprende che con un apporto netto di 68.46,30 euro il ricorrente potrebbe ristrutturare il debito tributario di euro 855.869,57.

La convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria è di tutta evidenza.

In quest'ultima evenienza, il [REDACTED] non potrebbe mettere a disposizione che il quinto delle entrate periodiche, mentre nel piano concordatario vi è consistente apporto di finanza esterna nonché conferimento di somme derivanti da accantonamenti previdenziali, altrimenti non aggredibili con gli ordinari istituti esecutivi.

Lo scrivente giudice ha manifestato perplessità su misura e graduazione dei compensi richiesti dall'advisor esterno, pari al 18% delle somme messe a disposizione della procedura, sollecitando integrazioni scritte; e ponendo l'ulteriore problema prospettico dell'esdebitabilità futura, in relazione alla genesi dell'indebitamento, collegabile alla determinazione di non onorare gli impegni fiscali.

Il professionista OCC ha depositato nota integrativa in data 10 marzo 2023 in cui, ripercorse le vicende tributarie del caso, ha riferito che per estinguere il debito tributario accertato il [REDACTED] ha posto in vendita due immobili di proprietà e ha onorato il debito fin quando le condizioni delle imprese gestite lo hanno consentito.

Ha evidenziato che il consulente legale ha ridotto la pretesa alla metà di quanto inizialmente richiesto con riconoscimento del privilegio professionale e non in prededuzione: per il che, la corretta graduazione dei crediti risulta rispettata; ha infine attestato veridicità dei dati, fattibilità e convenienza del piano così come progressivamente emendato e integrato.

I dati economici salienti della proposta concordataria prima della sua ammissione si trovano efficacemente riassunti nella seguente tabella predisposta sempre dal professionista gestore della crisi:

7	quota intangibile per bisogni e mantenimento famiglia	Quota intangibile annuale 17.520,00			
7	piano di ristrutturazione graduazione dei debiti			CONCORDATO MINORE	
		Attivo messo a disposizione della procedura		100.000,00 €	
		Fondo spese (CU - Imposta registro)		1.000,00 €	
		Ipotesi di compenso del liquidatore		0,00 €	
		Ipotesi di compenso Gestore della crisi		12.498,00 €	
		Compenso concordato Pierpaolo Curri Avv.		9.991,80 €	
		Percentuale minima soddisfacimento ADE di		8,94%	
		Tempi di soddisfacimento		120 giorni	
9	percentuale tacitazione per ceto creditore	Percentuale minima 8,94% soggetta a possibile aumento in caso di minor liquidazione del compenso dell'OCC stimato nel piano ai massimi di tariffa.			
10	costi della procedura e relativa graduazione	Fondo spese	1.000,00 €	prededuzione	
		Ipotesi di compenso Gestore della crisi	12.498,00 €	prededuzione	
		Compenso Studio Centore	9.991,80 €	2751 bis n. 2	
11	beni crediti non acquisiti alla procedura	Quote dei fondi pensione impignorabili			
12	convenienza rispetto ad alternativa liquidatoria	ALTERNATIVA LIQUIDATORIA			
		CONCORDATO MINORE	scenario peggiorativo	scenario migliorativo	
		Attivo messo a disposizione della procedura	100.000,00 €	41.102,00 €	91.068,43 €
		Fondo spese (CU - Imposta registro)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €



		Ipotesi di compenso del liquidatore	0,00 €	6.417,21 €	9.727,82 €
		Ipotesi di compenso Gestore della crisi	12.498,00 €	12.498,00 €	12.498,00 €
		Compenso concordato Avv. Pierpaolo Carri	9.991,80 €	9.991,80 €	9.991,80 €
		Percentuale minima di soddisfacimento ADE	8,94%	1,31%	6,76%
		Tempi di soddisfacimento	120 giorni	3 anni	

Aperte le operazioni di voto, si è registrato il responso negativo dell'Agenzia delle Entrate, motivato sia con ragioni di convenienza rispetto ai maggiori redditi prevedibili in capo al ricorrente, sia per ragioni di non ammissibilità legate fondamentalmente alla "non meritevolezza" del debitore in riferimento ai casi presi in esame dall'art. 282 CCI.

La difesa [REDACTED] preso atto delle obiezioni del creditore, ha modificato la proposta concordataria con nota dell'avv. CURRI del 12.6.2023, in cui viene prospettato un maggiore apporto di finanza esterna fino a 142 mila euro, in modo da rendere ancora più vantaggiosa la prospettiva concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria; ma ha fermamente contestato la necessità di una "meritevolezza" del ricorrente, di pari contenuto rispetto a quanto previsto nell'art. 282 CCI per la ristrutturazione del debito consumeristico e l'esdebitazione nella liquidazione controllata, spettando – in tesi difensiva - al creditore erariale unicamente la possibilità di censurare la convenienza della proposta concordataria, ma non di sindacare altri presupposti di ammissibilità, non previsti per la speciale procedura intrapresa.

A conclusione di un laborioso percorso di messa a punto del giudizio di omologazione, si ritiene necessario esaminare analiticamente e selezionare i fattori ostativi – o meno – all'omologazione stessa sottolineando preliminarmente che due opposte tesi si confrontano sulla vicenda specifica.

Per il creditore, che nega l'omologabilità del piano, il [REDACTED] avrebbe dato adito al sovraindebitamento con la consapevole determinazione di non corrispondere le imposte dovute e quindi con un comportamento riconducibile ai casi di dolo, colpa grave o frode che inibiscono l'accesso a tutte le procedure di sovraindebitamento (vedi: art. 282 CCI)

Di avviso completamente diverso la difesa [REDACTED] per la quale l'Agenzia fiscale nel concordato minore può censurare solo la convenienza economica della proposta concordataria: questione superata nella specie dalla modifica del piano intervenuta in termini coerenti con le obiezioni economiche del creditore e sicuramente più favorevole rispetto allo sbocco liquidatorio.

Prima di scendere alla disamina specifica delle contestazioni riferite, si impongono una serie di considerazioni preliminari.

Lo scrivente ha prospettato un dubbio di ammissibilità relativo al fatto che il concordato minore è procedura consentita solo per organizzazioni imprenditoriali e professionali in vita e nella prospettiva della continuazione di



un'attività economica disimpegnata; mancando quest'ultima, il vantaggio ricavabile per la parte creditrice (non percentualizzato, come nel concordato maggiore) deve essere significativo.

Nella specie, in cui si prospetta un concordato minore in continuità, è bensì vero che il ████████ settantunenne, ha raggiunto un'età in cui altri professionisti hanno cessato l'attività e sono già titolari di pensione; però è anche vero che nessun fattore normativo ostacola la prosecuzione dell'attività specifica di promozione e veicolazione di progetti sociali e consulenza per acquisizione di contribuzioni pubbliche e comunitarie, in cui ha un peso determinante l'esperienza maturata sul campo e la rete di conoscenze con le pubbliche amministrazioni e le imprese beneficiarie. Gli attuali dati disponibili sulla durata della vita media e lavorativa confortano nel ritenere plausibile la prosecuzione del lavoro autonomo in questione per un ulteriore periodo di 5 o 6 anni, pari a quello che si richiede per i piani dei concordati maggiori.

Quindi, nella specie, il fattore età non è ostativo all'ammissibilità e fattibilità della proposta concordataria.

Altro impedimento "soggettivo" sarebbe stato, secondo l'Agenzia, la presenza di un unico creditore, che priverebbe la fattispecie di ogni coloritura "concorsuale".

Però, osserva lo scrivente, il requisito della pluralità di creditori non è indicato normativamente come presupposto per l'accesso alle procedure di ristrutturazione del debito e, d'altro canto, proprio la previsione di una specifica disciplina della transazione fiscale rende evidente che la possibilità di una definizione del debito con un unico creditore erariale è tutt'altro che esclusa dal diritto positivo.

Sul punto, poi, è fondata l'obiezione del ████████ (vedi nota in data 12.6.2023) secondo cui il debito accumulato si riferisce in realtà a Enti impositori diversi.

Sul piano della legittimazione dell'Agenzia tributaria ad interloquire sui profili controversi sopra indicati, è vero che l'art. 80.3 CCI sembra prevedere solo un sindacato di convenienza quando l'Amministrazione finanziaria ponga il suo diniego in sede di votazione, ma questo non esclude che – come per tutti i restanti creditori - sia sempre possibile una contestazione di ammissibilità della procedura sviluppata al momento di radicazione del contraddittorio. Possibilità, che l'Amministrazione non ha nella fase di ammissione del concordato minore, priva di contraddittorio; ma che recupera, come qualunque altro creditore, al momento dell'omologazione, che comporta un vero e proprio giudizio con pienezza di facoltà processuali e deduzioni per le parti interessate.

Sul fondamentale nodo controverso circa la portata applicativa dell'art. 282 CCI, ritiene lo scrivente di non poter assecondare la tesi dell'Agenzia, quanto all'esistenza di un presupposto generale di meritevolezza comune alle tre procedure di sovraindebitamento, la cui assenza ostacolerebbe l'omologazione anche del concordato minore.

Questo perché, semplicemente, un simile presupposto – comune e generale – non è contemplato dalla normativa positiva, che prevede



l'inammissibilità della ristrutturazione del debito consumeristico e dell'esdebitazione dopo la liquidazione controllata in caso di dolo, colpa grave o atti in frode posti in essere dal debitore (v. artt. 69.1, 282.2 CCI); ma non contempla tale requisito per il concordato minore, che è impedito solo dalle situazioni di cui all'art. 77 CCI, vale a dire, per quello che interessa l'odierno caso, dalla commissione di "atti diretti a frodare le ragioni dei creditori".

Il legislatore ha quindi optato per una delimitazione del campo di applicazione dell'inammissibilità che non si ritiene valicabile per via interpretativa. Questo più generoso trattamento dell'inammissibilità è coerente con le caratteristiche strutturali delle tre diverse procedure di sovraindebitamento, nel senso che, mentre nella ristrutturazione del debito consumeristico o nella liquidazione controllata il vaglio di ammissibilità in sede di omologazione è affidato al solo giudice, il voto dei creditori – nel concordato minore – costituisce un adeguato contrappeso e filtro che consente e giustifica più ampi requisiti di accesso alla ristrutturazione del debito.

Ci si deve piuttosto più propriamente interrogare se nel caso in esame siano ravvisabili atti in frode ascrivibili al [REDACTED] e questo presuppone una digressione descrittiva dei presupposti applicativi del citato art. 77.

L'Agenzia fiscale ravvisa nella fattispecie un unico disegno frodatorio di elusione tributaria realizzato con i comportamenti riferiti dall'OCC, che sarebbe ostativo all'omologa, ma è opinione di questo giudice che occorra nettamente distinguere gli addebiti ascrivibili al contribuente, in quanto non tutti riconducibili alla nozione che qui interessa.

Con ciò, non si può neanche condividere l'assunto difensivo del [REDACTED] secondo cui dovrebbe trattarsi esclusivamente di atti realizzati in corso o in vista della procedura perché, anche in questo caso, nessun limite testuale o di fase di tal fatta si rinviene nel diritto positivo; ed anzi sarebbe sorprendente che non si pretendesse un collegamento tra i comportamenti frodatori e la genesi del sovraindebitamento.

E' meditato convincimento di questo giudice che la formula legislativa dell'articolo 77 CCI lambisca da vicino tematiche penalistiche che si sono sviluppate all'epoca dell'art. 4 co. 1 n.7 del D.L. 429 del 1982 (Legge n. 516 del 1982) e hanno tenuto banco nei suoi successivi epigoni normativi (vedi ora: artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000).

Tenuto conto della certa qual lontana matrice para-penalistica della disposizione dell'art. 77 e dell'elaborazione di dottrina e giurisprudenza sulle corrispondenti cause di inammissibilità contemplate nella legge n. 3 del 2012 introduttiva del sovraindebitamento, ulteriormente sviluppata all'epoca del Codice della crisi, si ritiene di poter così individuare i seguenti elementi costitutivi degli "atti diretti a frodare le ragioni dei creditori", diversi e ulteriori rispetto ai classici fatti distrattivi o latamente di occultamento patrimoniale consumati in corso di procedura o immediatamente a ridosso di essa.

Anche condotte anteriori a queste ultime possono rilevare negativamente, purchè ricorrano:



- 1)-un mendacio qualificato da artifici organizzati;
- 2)-un elemento psicologico corrispondente al dolo specifico finalizzato all'inganno e al pregiudizio dei creditori;
- 3)-un collegamento genetico e funzionale significativo tra tali condotte e il sovraindebitamento constatato.

Più analiticamente, si deve parlare di “mendacio qualificato”, nel senso che non è sufficiente la semplice condotta elusiva o la falsa dichiarazione di debiti/crediti, come può ravvisarsi nella mera esposizione di costi non documentati, ma occorre la predisposizione di un apparato negozial-documentale idoneo a convincere i creditori circa l'esistenza reale di un particolare costo o l'inesistenza di un particolare cespite.

Sul versante dell'elemento psicologico, l'intendimento frodatorio non può che essere quello di determinare in errore i creditori circa la veridicità di quanto prospettato documentalmente per debiti insussistenti o crediti/beni scomparsi o occultati.

Punto più delicato è quello che riguarda il momento in cui rilevano le condotte del tipo descritto perché, in tesi del ricorrente, avrebbero peso solo comportamenti decettivi realizzati nel corso della procedura o in funzione di essa.

Tale limite però non è contemplato da alcuna disposizione, così come non è previsto per le altre procedure di sovraindebitamento, nelle quali condotte ingannatorio/frodatorie anche risalenti producono l'intervento della scure dell'inaffidabilità.

È però necessario, per non dilatare troppo nel tempo le condotte frodatorie sanzionate con l'inaffidabilità, un collegamento genetico con il sovraindebitamento, nel senso che il mendacio qualificato e “organizzato” deve avere una parte importante e significativa nella genesi e determinazione del sovraindebitamento.

Se la ragione di inaffidabilità nel concordato minore, che qui si esamina, è materialmente e oggettivamente più ristretta rispetto alle cause ostative delle altre due procedure di sovraindebitamento, non può negarsi che ricorra comunque un rapporto di genere a specie tra queste ultime e gli atti in frode, di più limitato campo applicativo; e che tale rapporto di specialità comporti pur sempre una matrice unica, che va individuata nella comune necessità di prendere in considerazione la genesi dell'indebitamento.

In tal senso, le condotte di semplice elusione fiscale consistite in prospettazione di costi non supportate da corrispondenti presidi documentali, che abbiano comportato l'immediato recupero a reddito dei costi non documentati, non possono sussumersi nella cornice degli atti idonei a frodare, che – per chi scrive – presuppongono un apparato artificioso negozial-documentale specificamente volto a impedire il recupero del cespite celato.

Si potrebbe parlare, in tali casi di recupero semi-automatico, sempre lambendo lontane (ma non inappropriate) suggestioni penalistiche, di un tentativo inidoneo destinato a rimanere senza effetto pregiudizievole per l'Amministrazione finanziaria.



Di tutt'altro segno, invece, le condotte di allegazione alle dichiarazioni reddituali di costi inesistenti attraverso un falso apparato documentale, fatto che è stato contestato al [REDACTED] in relazione alle sponsorizzazioni sportive effettuate – apparentemente – in favore della [REDACTED] [REDACTED] sponsorizzazioni, queste ultime, ritenute inesistenti dal Giudice tributario.

A questo fine pare utile dare conto di quanto riferito dall'OCC circa la genesi dell'indebitamento (e del sovraindebitamento) nella relazione depositata il 24.7.23 a seguito del provvedimento interlocutorio reso all'udienza del 12 luglio scorso.

Da tale relazione si apprende preliminarmente che l'indebitamento di cui oggi si discute deriva da verifiche fiscali eseguite da Agenzia Entrate in relazione agli esercizi dal 2005 al 2009 compreso presso il contribuente dr. [REDACTED] e presso una società di persone, cui egli partecipava al 25% [REDACTED] [REDACTED]. I rilievi formulati dall'Ufficio impositore si sono trasfusi in recuperi a reddito per importi significativi di cui a successiva tabella.

Per gli accertamenti del 2005 e 2006, il [REDACTED] interpose ricorso giurisdizionale che fu respinto dal Giudice tributario di primo grado con decisioni definitive; mentre per le ulteriori due annualità vi fu definizione per adesione da parte del ricorrente. Per il debito previdenziale, invece, in sede oppositiva fu accolta l'eccezione di prescrizione avanzata dal [REDACTED]

Dopo aver dato conto dei recuperi a reddito per l'esposizione di costi non documentati o non pertinenti con l'attività disimpegnata, ritenuti legittimi dal giudice tributario, l'OCC trascrive il seguente passaggio motivazionale della sentenza resa nel 2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale, che aveva preso in esame, su ricorso del [REDACTED] la legittimità degli accertamenti tributari per l'anno 2006 (vedi: decisione n. 267 del 2.10.2013 doc. n. 12):

Infine, per quanto concerne la deducibilità dei costi di sponsorizzazione a favore della [REDACTED] [REDACTED] appare evidente l'anomalia di detta spesa per i seguenti motivi: a) il contratto di promozione pubblicitaria, di rilevante valore, non è registrato e non offre per tanto, alcun elemento di certezza circa la data di sottoscrizione b) la [REDACTED] [REDACTED] risulta essere evasore totale; c) mentre la modalità di pagamento pattuita era il bonifico bancario, i pagamenti sono stati effettuati tramite assegni bancari (e la circostanza si presta a dubbi circa all'effettività della transazione); i versamenti degli assegni hanno coinciso con quasi contestuali prelievi in contanti. Quanto sopra delinea un quadro di elementi indiziari gravi precisi e concordanti che inducono a ritenere inesistente l'attività di sponsorizzazione in parola ...

Si diceva che le decisioni di rigetto di primo grado sono state confermate dal Giudice tributario di appello per i primi 2 esercizi, mentre per gli accertamenti del successivo biennio il [REDACTED] ha prestato adesione ai rilievi tributari.

Questo tipo di contestazione relativo alle sponsorizzazioni inesistenti imputabili alla [REDACTED] [REDACTED] di cui il [REDACTED] era socio al 25%, si trova evidenziata negli atti di accertamento non solo per il 2006 ma per tutto il quadriennio oggetto delle verifiche fiscali, e riguardano somme di apprezzabile consistenza rispetto agli ulteriori costi non riconosciuti (e quindi produttivi del debito fiscale odierno).



Per la precisione, il debito riferibile alle sponsorizzazioni inesistenti è stato accertato nei seguenti termini economici rispetto al restante debito fiscale:

ANNO	debito	
	sponsorizzazione (euro)	altri debiti fiscali (euro)
2005	20044	83220
2006	13807	295999
2007	55680	129192
2008	30000	117035

Le sponsorizzazioni inesistenti costituiscono quindi una notevole parte dell'indebitamento complessivo del [REDACTED] e contribuiscono in modo determinante – attese le capacità reddituali quali anche da ultimo palesate – a determinare il passaggio da un debito ancora definibile con le normali risorse proprie del professionista, alla dimensione del sovraindebitamento attuale.

In punto di fatto, si impone a questo punto una precisazione ulteriore.

Il ricorso introduttivo espone una genesi del debito derivante da una vicenda penale di sospetta formazione di riserve occulte per acquisire benemerienze preso funzionari pubblici, dai quali il [REDACTED] è stato assolto con sentenza in giudicato di questo Tribunale (n. 911 del 15.2.2015).

Nel mentre può ammettersi che il clamore della vicenda penale e la pubblicità del processo abbiano nuociuto all'attività professionale del ricorrente, vi è però da dire che, come messo in luce dall'OCC nell'ultima relazione integrativa allegata, le specifiche ragioni della nascita e progressiva crescita del debito erariale che rileva in questa sede sono diverse.

Nella sede penale si indagavano i rapporti di sponsorizzazione con [REDACTED] [REDACTED] non da parte dell'attuale organizzazione lavorativa del ricorrente, o da parte della società [REDACTED] [REDACTED] cui partecipava, ma erogazioni riferite alla società [REDACTED] [REDACTED] di cui [REDACTED] era legale rappresentante. Pertanto, l'assoluzione intervenuta in sede penale non spiega effetti positivi sull'odierna vicenda di sovraindebitamento, in cui il debito tributario è totalmente estraneo rispetto ai fatti contestati ad [REDACTED] [REDACTED]

Nella specie, in questa sede hanno rilievo solo le sponsorizzazioni di [REDACTED] (società in nome collettivo, cui il [REDACTED] partecipava per la quota del 25%) in favore di [REDACTED] [REDACTED] che sono state ritenute “inesistenti” nella sede tributaria con il percorso motivazionale sopra riferito.

Facendo applicazioni delle precedenti indicazioni ermeneutiche, e delle acquisizioni istruttorie mediate dall'OCC, si deve di necessità concludere che le sponsorizzazioni nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] abbiano tutte le caratteristiche indicate nella precedente analisi sulla nozione di “atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”.

Si tratta di operazioni inesistenti messe in campo con l'evidente fine di ingannare il fisco sui redditi e utili prodotti esponendo costi fittizi, e tali



sponsorizzazioni hanno contribuito in modo significativo a determinare un indebitamento superiore alle capacità solutorie del debito del [REDACTED]

In sostanza, si ha il caso di un soggetto che ha maturato un indebitamento di euro 625.446 in linea capitale per imposte omesse e accessori fino all'accertamento; debito, derivante per euro 119.531 da imposte omesse e accessori derivanti da condotte motivatamente ritenute, nella competente sede giurisdizionale, "operazioni inesistenti".

Per queste ultime condotte, le conferme degli accertamenti tributari fanno emergere la presenza di un apparato documentale obiettivamente falso, organizzato in modo da non rendere percepibile l'occultamento del reddito da parte degli organi dell'accertamento: una condotta, in altri termini, abbastanza agevolmente riconducibile alla nozione di "atti idonei" alla frode in danno ai creditori quale sopra illustrata.

Tale occultamento "organizzato" ha avuto una precisa e consistente parte nella genesi del debito fino a determinare una dimensione di eccessività non risolvibile con espedienti o rimedi ordinari, tra cui anche la vendita di beni per pagare le passività, fino all'attuale incontrovertita situazione di obiettivo sovraindebitamento.

Non si ravvisano invece estremi ostativi corrispondenti all'art. 77 per altre due vicende contestate dall'Amministrazione finanziaria.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla mancata contestazione di un lascito testamentario paterno che, in altre giurisprudenze, è stato considerato esempio paradigmatico di atto frodatorio.

Nel caso specifico, il [REDACTED] ha obiettato di essersi limitato a rispettare la volontà testamentaria del congiunto ma, a prescindere dalla veridicità dell'assunto, non si dispone di elementi certi per potersi ritenere l'esistenza di un atto realmente pregiudizievole per il ceto creditorio, dal momento che manca una quantificazione del valore del lascito ed una disamina dei costi e delle reali prospettive di recupero.

Nessuna incertezza o dubbio, invece, per quanto riguarda il conferimento di immobili in un fondo patrimoniale istituito di concerto con il coniuge, che non costituisce minimamente un atto frodatorio.

Questo, per la ragione che i beni in questione sono stati venduti e la maggior parte del ricavato, come constatato dall'OCC dopo adeguate verifiche finanziarie, è stato utilizzato per ridurre il debito tributario del ricorrente.

Ne discende conclusivamente che, mentre la contestazione dell'Agenzia tributaria di non convenienza della ristrutturazione del debito prospettata dal [REDACTED] non appare esatta, a seguito della correzione di tiro operata dalla ricorrente con un'apprezzabile incremento delle risorse che sarebbero conferite alla procedura, rimane invece fondata l'obiezione di non ammissibilità in relazione al presupposto ostativo di cui all'art. 77.1 CCI, per le ragioni esposte in riferimento alle sponsorizzazioni sportive ritenute dalla giurisdizione tributaria quali operazioni inesistenti, e dunque idonee a frodare le ragioni creditorie erariali mediante un apparato documentale decettivo che ha ridotto il debito tributario.



La ricorrenza della causa di esclusione prevista dall'indicata norma osta conclusivamente all'omologabilità della proposta concordataria come presentata originariamente e come da ultimo modificata.

In dispositivo sono date le indicazioni relative all'applicabilità delle disposizioni che conseguono al mancato accoglimento del ricorso per concordato minore, quali previste dall'art. 80 CCI, le quali naturalmente dovranno trovare applicazione al momento di definitività del presente decreto.

P.Q.M.

Respinge la richiesta di omologazione del concordato minore proposto dal dr. ■■■■■ ■■■■■ con ricorso del 9.2.2023 nella versione modificata depositata in data 12.6.2023.

Contro il presente decreto è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 50 CCI.

Alla definitività del provvedimento, si comunichi al ricorrente per quanto previsto dall'art. 80 co. 5 e 7 CCI e al Pubblico Ministero per quanto previsto dal co. 6

Genova, 29 settembre 2023

Il Giudice designato
Dr. Roberto Braccialini

